

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

Tutte le modifiche a confronto sul Cp

L'APPENDICE

VECCHIO TESTO

Art. 485

Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 488

Altre falsità in foglio firmato in bianco.

Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

NUOVO TESTO

Art. 485

Falsità in scrittura privata

Abrogato

Art. 486

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Abrogato

Art. 488

Altre falsità in foglio firmato in bianco.

Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

VECCHIO TESTO**Art. 489***Uso di atto falso*

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 491*Documenti equiparati**agli atti pubblici agli effetti della pena*

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491-bis*Documenti informatici*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato

NUOVO TESTO**Art. 489***Uso di atto falso*

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

abrogato

Art. 490*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Abrogato

Art. 491*Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito*

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491-bis*Documenti informatici*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico

VECCHIO TESTO

avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 493-bis

Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Art. 594

Ingiuria

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 596

Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il

NUOVO TESTO

avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 493-bis

Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Art. 594

Ingiuria

Abrogato

Art. 596

Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue

VECCHIO TESTO

fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni ;

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1.

Art. 597

Querela della persona offesa ed estinzione del reato

I delitti previsti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 599

Ritorsione e provocazione

Nei casi previsti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

NUOVO TESTO

funzioni ;

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, comma 1.

Art. 597

Querela della persona offesa ed estinzione del reato

Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 599

*Provocazione***abrogato**

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

abrogato

VECCHIO TESTO

Art. 627

Sottrazione di cose comuni

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

Art. 635

Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate

NUOVO TESTO

Art. 627

Sottrazione di cose comuni

abrogato

Art. 635

Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospe-

VECCHIO TESTO

dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 635-bis

*Danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, ren-

NUOVO TESTO

sa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 635-bis

*Danneggiamento di informazioni, dati
e programmi informatici*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, ren-

VECCHIO TESTO

de, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 647

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:

1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.

NUOVO TESTO

de, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 647

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

abrogato

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

LE NOVITÀ

Alberto Cisterna

La traslazione della tutela di alcuni, rilevanti beni giuridici (onore, pubblica fede, patrimonio) dall'area dell'intervento penale a quella delle obbligazioni civili e amministrative segna, in qualche modo, un esperimento di tecnica sanzionatoria che merita di essere osservato con attenzione.

La "patrimonializzazione" dei diritti e dei beni giuridici è una tendenza con cui l'ordinamento giuridico si confronta da lunga data. Meno frequente è la scelta del legislatore di mutare la cornice delle tutele optando per i procedimenti civili e/o amministrativi in luogo del processo penale. I costi e i tempi della giurisdizione penale sono certo lunghi e, troppe volte, si esauriscono in mortificanti prescrizioni, ma non è che la giurisdizione civile o la pubblica amministrazione versino in condizioni tali da assicurare un diverso gradiente di tutela.

Le implicazioni del disegno di depenalizzazione

L'operazione portata a compimento con i Dlgs 7 e 8 del 2016 è, quindi, in astratto rilevante, anche per le ulteriori implementazioni di cui è au-

Ancora più interventi per bilanciare le spinte penalistiche

La "patrimonializzazione" dei diritti e dei beni giuridici è una tendenza con cui l'ordinamento giuridico si confronta da lunga data. Meno frequente è la scelta del legislatore di mutare la cornice delle tutele optando per i procedimenti civili e/o amministrativi in luogo del processo penale. L'operazione dei Dlgs 7 e 8 del 2016 è, quindi, in astratto rilevante.

spice, ma di fatto segna la fine di un certo modo di intendere le finalità della giurisdizione penale.

Il principio di obbligatorietà dell'azione penale consente, infatti, a chiunque di poter accedere alla tutela punitiva dei propri beni a costi praticamente nulli. La querela è (e, in gran parte, resta) il mezzo ordinario attraverso cui la parte offesa invoca l'accertamento giurisdizionale e consegue la verifica sulla lamentata lesione dei propri diritti. Un sistema, ovviamente, costosissimo per l'ordinamento statale che impiega risorse ingenti di polizia e giudiziarie per compiere un capillare e minuzioso controllo di legalità in ordine a fattispecie di reato in cui la rilevanza pubblica degli interessi e dei beni giuridici coinvolti è davvero minima.

I decreti di nuovo conio eliminano dal pantheon delle norme incriminatrici talune di queste ipotesi di reato traslando verso la giurisdizione civile

e l'autorità amministrativa il compito di porre rimedio alla lesione di queste situazioni giuridiche private o di beni pubblici a bassa densità assiologica (molte dei reati erano puniti con pena alternativa).

A questo trasferimento corrispondono, ovviamente, gradienti di garanzia diversa e, soprattutto, oneri diversi. Lo ha magistralmente evidenziato Tullio Padovani: «Il giudizio civile costa, e molto: saranno dunque i *beati possidentes* a potersi permettere la persecuzione giudiziaria di chi abbia offeso i loro interessi; ma lo faranno invano se i trasgressori sono poveri in canna, ed insensibili dunque alla prospettiva di una condanna civile. Questi, d'altro canto, se potranno permettersi l'offesa, non saranno in grado di reagire per mancanza di mezzi. Un ben strano modo di distribuire la giustizia, in perfetto spregio dell'art. 3 Cost.».

È il punto cruciale per qualsiasi esame del pacchetto legi-

slativo appena varato che voglia considerare l'impatto criminologico della depenalizzazione. La forbice determinata dall'approvazione dell'articolo 131-bis del Cp (l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità dell'offesa) - ritenuta da molti una forma di depenalizzazione occulta - e i decreti in esame è davvero ampia e mette in fibrillazione i diritti della parte offesa dal reato, costretta a tutelarsi dalle microlesioni ai propri interessi entro margini di tutela davvero esigui. Il tutto, per giunta, a dispetto del recente recepimento della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato con il Dlgs 212/2015 (per un commento si rinvia a questa Rivista, 2016, n.7, pagine 75 e seguenti).

È, probabilmente, lo snodo più importante che le politiche di deflazione penale dovranno ancora affrontare: come assicurare alle parti offese una tutela che non sia particolarmente onerosa e al tempo stesso abbia un minimo di coerenza ed effettività.

È arduo immaginare che, in un sistema in cui lo Stato riesce a recuperare percentuali modestissime dei debiti processuali e delle pene pecuniarie inflitte ai condannati (cfr. da ultimo il Dm Giustizia 10 giugno 2014 n. 124 per le spese, anticipate dall'erario, relative ai processi penali ove la sentenza di condanna sia divenuta definitiva e il Dm 8

agosto 2013 n. 111, Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale), le sanzioni patrimoniali civili o amministrative previste da decreti legislativi in ossequio alla legge delega 67/2014 conseguono un effetto di prevenzione della violazione dei precetti

Lo snodo è come assicurare alle parti una tutela che non sia particolarmente onerosa e abbia effettività

depenalizzati.

È vero, piuttosto, che la parte offesa dovrà attentamente valutare l'onere probatorio cui dovrà attendere in sede di giudizio civile, posto che oggi alla querela segue quasi sempre un'istruttoria di polizia con tutte le intuibili ricadute in tema di tempestività dell'accertamento, di genuinità delle acquisizioni, di coerenza del dovere testimoniale in capo ai soggetti informati. Il processo civile, per le tempistiche che lo connotano e le modalità del suo svolgimento (il contraddittorio pieno nella stessa prima acquisizione delle fonti di prova) non è certo il luogo privilegiato in cui immaginare che si potrà pervenire a una compiuta verifica delle condotte dannose.

L'impatto della traslazione

È vero che questa traslazione dalla giurisdizione penale a

quella civile comporta l'abbandono del criterio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio enunciato dall'articolo 533 del Cpp (in favore del canone della preponderanza delle prove), ma è altrettanto certo che l'attore è esposto a una refusione delle spese processuali sostenute da controparte che non trova applicazione nel procedimento penale. In caso di archiviazione della querela, infatti, la Corte costituzionale ha espresso il convincimento che «nessuna disposizione del codice di procedura penale attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo si concluda con l'archiviazione; si tratta di una consapevole scelta legislativa intesa a marcare la differenza tra l'archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento e a rendere possibile la condanna alle spese del procedimento solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (articoli 427 e 542 del codice di procedura penale); che la non configurabilità di una condanna al rimborso delle spese nel provvedimento di archiviazione (cfr. la sentenza n. 134 del 1993), trova la sua ragion d'essere proprio nella circostanza che un'azione penale non è stata intrapresa e che, pertanto, nessun accertamento può essere compiuto se non quello che investe i motivi per quali l'archiviazione è disposta; che ciò è vero sia nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 409), sulle quali si è soffermata questa Corte nel

precedente appena citato, sia in quelle previste dall'art. 411, e cioè nei casi in cui manca una condizione di procedibilità, ovvero, come nella specie, il reato è estinto, o ancora il fatto non è previsto dalla legge come reato: fattispecie, queste, che hanno tutte in comune, sul piano processuale, il mancato promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero» (così l'ordinanza n. 59/2001).

In altre parole e in definitiva sul punto: è vero che il modello accusatorio puro non tollera la presenza della parte privata nel processo penale, ritenuta incongrua con le finalità proprie dell'accertamento della responsabilità dell'imputato. Ma è parimenti indiscutibile che la parte privata, secondo l'ordinamento convenzionale e nazionale (si veda il Dlgs 212/2015 sopra richiamato), è chiamata a concorrere alla ricostruzione dei fatti al fine di vedere soddisfatte nel processo penale le proprie istanze di punizione e risarcitorie/restitutorie.

Le politiche di deflazione e depenalizzazione non possono non prendere in esame, per un verso, l'interesse pubblico a che la lesione degli interessi privati sottesi ai reati cosiddetti bagattellari venga comunque repressa (*ne cives ad arma veniant*), dall'altro i costi che queste opzioni scaricano sui cittadini contribuenti, imponendo loro di sostenere le spese di patrocinio legale e finanche di versare un sostanzioso contributo forfettario per l'iscrizione della causa a ruolo.

Ora, rinviandosi per un'analisi puntuale al contributo di Giuseppe Buffone, non può non cogliersi la singolarità di quanto stabilito dall'articolo 3 del Dlgs 7/2016 secondo cui «I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secon-

Il cittadino sopporta e anticipa le spese dell'accertamento giurisdizionale in sede civile, e vede irrogata al convenuto una sanzione pubblica

do le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita».

L'articolo 4 ha cura di enumerare questi fatti illeciti e, tra essi, molti attingono immediatamente beni specialmente privati della parte offesa (l'onore, il patrimonio, l'affidamento documentale ect.). Così il caso di:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impadronisce della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde,

deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Cp e via seguitando.

L'articolo 8, com'è noto, prevede che «Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa». Infine, l'articolo 10 dispone che «Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende».

Praticamente il privato cittadino non solo sopporta e anticipa le spese dell'accertamento giurisdizionale in sede civile, ma poi vede irrogata al convenuto, responsabile del torto, una sanzione pubblica di apprezzabile importo (articoli 4 e 5) che contende con il proprio credito risarcitorio nella fase dell'adempimento e, finanche, in condizione verosimilmente di privilegio (cfr. articolo 2752 del Cc, articoli 242 e 245, del Dpr 115/2002).

E, se questo non fosse sufficiente, l'articolo 12 contempla per la fase transitoria che «Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con

decreto divenuti irrevocabili». Ora resta da intendere la portata di questa disposizione in relazione alla massa certo non esigua dei procedimenti pendenti alla data del 6 febbraio 2016.

Letteralmente la disposizione sembra prevedere un totale azzeramento delle attività processuali svolte, per cui il giudizio dovrebbe essere ripreso ex novo in sede civile. Posto che alla querela non segue sempre e automaticamente una costituzione di parte civile, la parte offesa dovrà avere cura di riassumere il procedimento in sede civile entro il termine di prescrizione dell'illecito civile che dall'illecito extracontrattuale mutua il termine di prescrizione, quinquennale secondo l'articolo 2947, comma 1, del codice civile (cfr. articolo 3, comma 2, del Dlgs 7/2016), e quindi, evidentemente, anche per ciò che si riferisce agli atti interruttivi.

Lo scenario è diverso in relazione ai reati convertiti in illeciti amministrativi per i quali difetta una posizione privata e antagonista e in relazione ai quali il Dlgs 8/2016 detta una disciplina di dettaglio, soprattutto per quanto concerne il regime transitorio cui sono dedicati gli articoli 8 e 9 del decreto in questione. In ogni articolo 6 garantisce una piena ed efficace operatività del nuovo regime di depenalizzazione stabilendo che «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposi-

zioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

La compiuta analisi di Giuseppe Amato sul punto non manca di evidenziare la singolare tecnica con cui il Governo ha conferito attuazione alla delega del 2014, con un mix di regole ed eccezioni circa i reati

La disposizione azzerava le attività processuali, per cui il giudizio dovrebbe essere ripreso ex novo in sede civile

sottoposti a depenalizzazione di cui non è agevole intendere le linee ispiratrici e la loro conformità al canone di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione.

Così l'esclusione del reato di ingresso illegale dei clandestini nel territorio dello Stato risente di ragioni "politiche" che nulla hanno a che vedere con l'offensività in concreto della condotta e con il canone ispiratore di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2016.

Osservazioni

Orbene il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha escluso dalla depenalizzazione quasi tutti i reati sanzionati con pena pecuniaria e inclusi nel codice penale e quelli previsti dalle leggi speciali, puniti solo con la pena pecuniaria, che tuttavia, in ragione della «particolare importanza del bene

giuridico tutelato» si è ritenuto opportuno, in linea con le indicazioni di delega, conservare nell'ambito del penalmente rilevante: edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale (si veda l'articolo 1, comma 3).

Ora non si vede secondo quale parametro l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 8 del 2016 abbia potuto statuire: «La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», ossia del testo unico in materia di immigrazione, posto che l'articolo 2, comma 2, della legge delega n. 67 del 2014 testualmente delega il Governo a operare «La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione» delle materie sopra ricordate (edilizia e urbanistica, ect.) tra cui non rientra la normativa sull'immigrazione che, espressamente, non riguarda il settore della sicurezza pubblica, tant'è che era stata inclusa dal Governo tra i reati da depenalizzare nello schema di decreto inviato alle commissioni parlamentari. ◆

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

LE NOZIONI GENERALI

Giuseppe Buffone

Nella teoria generale del Diritto, il termine «sanzione» è adottato per individuare quelle misure rimediali predisposte per rafforzare l'osservanza delle norme ordinarie (Bobbio, voce *Sanzione* in Nuovo Digesto, XVI, 530).

La manualistica classica distingue le sanzioni in penali, amministrative e civili, intendendo per «sanzione» una conseguenza sfavorevole prevista per l'inosservanza della norma (Bianca, «Istituzioni di diritto» privato, 2014, 5).

L'illecito civile

con funzione sanzionatoria

Le aggettivazioni attraverso le quali si declina il concetto di «sanzione» hanno conseguenze dirompenti in punto di disciplina applicabile e strumenti di tutela. Accanto alla sanzione di tipo penale (che tende a punire il trasgressore con una pena, sia essa personale o patrimoniale) si tipizzano delle sanzioni «civili» e «amministrative»: queste ultime sono dirette a colpire l'autore di un illecito amministrativo incidendo sul suo patrimonio, sulla sua attività ovvero sul suo *status* e sono irrogate, in genere, dall'auto-

Una combinazione genetica innovativa che ha due funzioni

In capo alla medesima autorità (non amministrativa ma giurisdizionale) si concentrano una funzione risarcitoria a favore del privato e una funzione sanzionatoria a favore dello Stato, non senza provocare dubbi interpretativi difficili da risolvere (ad esempio sull'eventuale impugnazione della sanzione irrogata dal giudice).

rità pubblica preposta (in genere, la Pa).

La Dottrina individua proprio nel fatto che la conseguenza sfavorevole sia irrogata nell'esercizio di una potestà amministrativa l'elemento caratterizzante la sanzione amministrativa, sovente ricavata a mezzo di una sottrazione (non è qualificabile né come sanzione penale, né come sanzione civile; si veda Casetta, «Manuale di Diritto Amministrativo», 2014, 339). Si è così affermato che la sanzione amministrativa è tale perché non presuppone la commissione di un illecito ma solo la violazione della norma o del provvedimento amministrativo (sulla distinzione tra sanzione amministrativa e sanzione penale, al lume del diritto europeo/internazionale, cfr., però, Corte Edu, sentenza 4 marzo 2014, *Grande Stevens* contro Italia).

Le sanzioni civili sono, invece, tradizionalmente di-

stinte a loro volta in sanzioni esecutorie, invalidatorie e risarcitorie:

- › le prime attuano specificamente l'interesse leso dalla violazione della norma (si veda l'articolo 2932 del Cc);
- › le invalidatorie privano l'atto dell'efficacia giuridica che dovrebbe produrre (si veda l'articolo 1418 del Cc); infine,
- › le risarcitorie, sono quelle sanzioni che tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione del precetto normativo.

L'essenza «non punitiva» coagula il settore del diritto sanzionatorio civile caratterizzato dalla commissione di un fatto illecito che si infrange contro una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento. È storico il dibattito (tuttora non sopito) in ordine alla funzione anche «sanzionatoria» delle misure rimediali civili, con particolare riferimento,

IL DOPPIO BINARIO DELLO "SNELLIMENTO"

DEPENALIZZAZIONI

Depenalizzazione amministrativa

Dlgs 15 gennaio 2016 n. 8
Introduzione di sanzioni pecuniarie amministrative



Sistema sanzionatorio
Le sanzioni amministrative sono applicati dalle autorità amministrative competenti

PA

Depenalizzazione civile

Dlgs 15 gennaio 2016 n. 7
Introduzione di sanzioni pecuniarie civili



Sistema sanzionatorio
Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscenza dell'azione di risarcimento del danno

GIUDICE

ad esempio, al risarcimento del danno che, secondo alcuni, avrebbe anche una funzione di *general deterrence* (Navarretta, «Il danno non patrimoniale: principi, regole e tabelle per la liquidazione», 2010, 273).

Fu, invero, la stessa Corte costituzionale ad affermare che «è impossibile negare o ritenere irrazionale che la responsabilità civile da atto illecito sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad ulterio-

mente prevenire e sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato.

Accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed "ulteriormente" alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori» (Corte costituzionale, 14 luglio 1986 n. 184 in «Giustizia Civile», I, 2324).

Con le leggi delegate del 15 gennaio 2016, il Legislatore "irrompe" in questo dibattito con una trama di

previsioni assolutamente inedite a mezzo delle quali vengono introdotti gli «illeciti con sanzioni pecuniarie civili»: si assiste a una combinazione genetica innovativa in cui, in capo alla medesima autorità (non amministrativa ma giurisdizionale) si concentrano una funzione risarcitoria a favore del privato e una funzione sanzionatoria a favore dello Stato, non senza provocare dubbi interpretativi difficili da risolvere (si anticipa: già solo in punto di eventuale impugnazione della sanzione irrogata dal giudice).

Le «depenalizzazioni» dei Dlgs nn. 7 e 8 del 2016: la delega

Con la legge 28 aprile 2014 n. 67, il Legislatore ha, come noto, delegato il Governo a riformare la disciplina sanzionatoria dei reati «per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili» (si veda l'articolo 2).

Gli strumenti attraverso i quali realizzare la riforma sono stati individuati dal delegante in una serie di provvedimenti delegati di «trasformazione»: trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (a eccezione di alcune materie; cfr. articolo 2, comma 2, lettera a) nonché talune fattispecie incriminatrici individuate *ad hoc* (cfr. articolo 2, comma 2, lettera b) oltre alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste da talune disposizioni di legge indicate (cfr. articolo 2, comma 2, lettera d) e altre specifiche fattispecie pure indicate. Accanto a questa trasformazione dei reati in illeciti amministrativi (depenalizzazione amministrativa), il Legislatore delegato ha pure previsto una nuova e diversa conversione dall'illecito penale all'illecito civile (depenalizzazione civile) istituendo sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso (cfr. articolo 2, comma 3, lettere c), d), in sostituzione dell'originaria

LE SANZIONI

PENALI

Conseguono alla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato e comportano l'applicazione di una pena.

AMMINISTRATIVE

Conseguono alla violazione di una norma o di un provvedimento e comportano una reazione da parte dell'Autorità amministrativa riverberandosi sull'attività, lo status o il patrimonio di chi ha commesso l'infrazione.

CIVILI

Colpiscono la condotta che abbia posto in essere un illecito civile con la finalità (primaria) di ripristinare lo stato anteriore alla violazione o risarcire il danno.

punizione penale.

La delega legislativa ha trovato ora attuazione: il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, ha provveduto alla depenalizzazione civile, introducendo «disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili»; il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, ha realizzato la trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi, introducendo «disposizioni in materia di depenalizzazione».

Le nuove norme entrano in vigore il 6 febbraio 2016 ma sono assistite da un complesso di regole che disciplinano la successione delle norme nel tempo (diritto intertemporale). Guardando alla premessa introduttiva, sono già evidenti i tratti di «rottura» rispetto alla tradizione. Si è detto che la sanzione amministrativa prescinde dalla (e anzi non presuppone la) commissione del fatto illecito civile: ma, adesso, la risposta sanzionatoria

dello Stato interviene solo là dove al privato sia risarcito il danno (e, dunque, là dove l'illecito civile venga accertato come esistente nei suoi elementi costitutivi); si è anche detto che le sanzioni amministrative vengono irrogate dall'autorità amministrativa: ma ora la sanzione è una conseguenza dell'illecito che applica l'autorità giurisdizionale; si è infine detto che l'illecito civile è accertato con funzione risarcitoria: ma ora da questo accertamento germina una potestà sanzionatoria.

Già queste brevi considerazioni conducono ad appurare gli elementi di novità del sistema: in determinati casi, il giudizio risarcitorio che ospita l'illecito civile sarà ora anche il luogo in cui verranno affrontati e definiti gli aspetti sanzionatori. Si passa, così, da un sistema amministrativo di sanzioni a un sistema civile di sanzioni.

Si apre la stagione degli illeciti con sanzioni pecuniarie civili. ◆

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

L'ESERCIZIO DELLA DELEGA

Giuseppe Amato

Così sulla deflazione “pesa” una delega in parte attuata

Con l'arrivo sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 17 del 22 gennaio 2016 dei due decreti legislativi si rende necessaria una rilettura dei criteri della legge delega 67/2014 per capire la portata dell'intervento legislativo.

Il contenuto della legge delega

Come è noto, il capo I della legge 28 aprile 2014 n. 67 conteneva una delega al Governo, in materia di depenalizzazione.

In particolare, con l'articolo 2 (delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria), l'esecutivo aveva ricevuto il compito di depenalizzare, trasformandoli in illeciti amministrativi, una serie di fattispecie incriminatrici, ovvero di abrogare *tout court*, senza cioè introdurre un illecito amministrativo corrispondente, altre ipotesi criminose, ritenute, all'evidenza, non più meritevoli di una risposta sanzionatoria diversa, in ipotesi, da quella squisitamente civilistica.

Sotto il primo profilo, era stata prevista la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, a eccezione di alcune materie caratterizzate da una particolare importanza del bene giuridico tutelato (edilizia e urbanistica; ambiente,

Era stata prevista la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è indicata la sola pena della multa o dell'ammenda, a eccezione di alcune materie; era stata prevista, inoltre, la trasformazione in illeciti amministrativi di altri reati previsti dal codice penale: queste e molte altre cose non sono state portate a termine.

territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale) (articolo 2, comma 2, lettera a).

Era stata prevista, inoltre, la trasformazione in illeciti amministrativi di altri reati previsti dal codice penale (articolo 2, comma 2, lettera b).

Tra questi, di particolare rilievo, almeno sotto il profilo quantitativo (per i carichi di lavoro degli uffici giudiziari), quelli:

- › di atti osceni (articolo 527 del Cp, limitatamente all'ipotesi del comma 1) e di pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528 del Cp, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2);
- › di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 del Cp);
- › di atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 del Cp).

Ancora. L'intervento di trasformazione in illeciti amministrativi era stato esteso anche ad altri re-

ati stavolta previsti da leggi speciali (articolo 2, commi 2, lettere c) e d), e 3, lettera b).

Tra questi, sempre per l'impatto che provocano per gli uffici giudiziari, si segnalavano:

- › il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde dell'illecito amministrativo se provvede al versamento nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione);
- › nonché, il reato di "clandestinità" di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dalla

UN PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

A esemplificazione dell'impatto dei Dlgs n. 7 e 8 del 2016 sul carico di lavoro per gli uffici giudiziari si pubblica la tabella elaborata dall'Ufficio di statistica della Cassazione che evidenzia in valori assoluti e composizione percentuale il numero dei procedimenti definiti alla Suprema corte solo nell'anno 2015.

Procedimenti definiti classificati secondo la grande voce di reato Anno 2015.

Valori assoluti e composizione percentuale (ciascuna voce qui esposta raccoglie almeno il 2,5% dei procedimenti definiti)

DELITTI	PROCEDIMENTI DEFINITI NEL 2015 PER REATI	
	VALORI ASSOLUTI	COMPOSIZIONE %
Delitti contro il patrimonio diversi dai furti	8.372	16,3%
Stupefacenti	5.791	11,2%
Delitti di furto	3.875	7,5%
Circolazione stradale	2.372	4,6%
Delitto contro l'amministrazione della giustizia	2.296	4,5%
Delitti contro la pubblica amministrazione	2.232	4,3%
Delitti di istigazione al suicidio, percosse, omicidio	1.462	2,8%
Delitti contro la fede pubblica	1.425	2,8%
Delitti di associazione per delinquere ordinaria e di tipo mafioso	1.330	2,6%
TOTALE	51.509	100,0% (comp. % 56,6)

Fonte: Corte di cassazione - Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015

legge 15 luglio 2009 n. 94 (cosiddetto secondo pacchetto sicurezza), che incrimina la condotta costituita dal "fare ingresso" ovvero dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68, recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Per i reati trasformati in illecito amministrativo, era previsto che dovesse ovviamente prevedersi il regime delle sanzioni e individuare l'autorità amministrativa competente a irrogarle (articolo 2, comma 2, lettere e) e f).

Sotto l'altro profilo, per alcuni

reati ne è stata prevista la completa abrogazione, non accompagnata dalla trasformazione in illecito amministrativo (articolo 2, comma 3, lettera a). Trattavasi di fatti per cui si era ritenuto insussistente un interesse pubblico meritevole di considerazione, così riservando all'iniziativa del privato, in sede civile, ogni intervento diretto a sanzionare, in un'ottica essenzialmente risarcitoria, un eventuale pregiudizio subito. In questa prospettiva, peraltro, era onerato il governo del compito di intervenire per introdurre sanzioni pecuniarie civili adeguate, ulteriori rispetto al diritto al risarcimento del danno (articolo 2, comma 3, lettera c).

Tra queste fattispecie, a titolo esemplificativo, erano indicate: l'ingiuria (articolo 594 del Cp),

l'invasione di terreni o edifici (articolo 633, comma 1, del Cp; da "decriminalizzare" salva la ricorrenza delle ipotesi di procedibilità *ex officio* di cui all'articolo 639-bis del Cp); il danneggiamento semplice (articolo 635, comma 1, del Cp).

Le difficoltà emerse nell'esercizio della delega

La delega è stata finalmente esercitata, non senza qualche difficoltà soprattutto temporale, ma i decreti attuativi (rispettivamente, i decreti legislativi n. 8 e n. 7 del 15 gennaio 2016), completato anche l'iter dei prescritti pareri parlamentari, non sono integralmente "riproduttivi" del contenuto della delega, che, per alcuni importanti profili, non è stata esercitata. ●

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

I CRITERI ATTUATIVI

Giuseppe Amato

Con clausola generale trasformazione di multe e ammende

Qui interessa esaminare in dettaglio il contenuto del decreto legislativo dedicato dalla depenalizzazione con trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo: è il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", n. 17 del 22 gennaio 2016 (vigente dal 6 febbraio 2016).

Il criterio generale per la depenalizzazione

La scelta, coerente con le indicazioni della delega, è stata quella di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, con l'evidente scopo di evitare il rischio di una elencazione involontariamente carente.

Si è scelto di introdurre una clausola generale in forza della quale vengono depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi «tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda» (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2016).

In coerenza con tale scelta metodologica, si è costruito in termini generali il sistema delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendosi, nell'articolo 1, comma 5, del decreto, che la sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna delle ipotesi depenalizzate debba essere determinata

Si è scelto di introdurre una clausola generale in forza della quale vengono depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi «tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda». In coerenza con tale scelta metodologica, si è costruito in termini generali il sistema delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie.

avendo riguardo al *quantum* della pena pecuniaria (multa o ammenda) originariamente prevista.

In dettaglio:

> da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

> da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

> da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

La disciplina delle nuove sanzioni è completata dal disposto del successivo comma 6 dello stesso articolo 1, dedicato a dettare le modalità di computo quando per l'illecito penale sia prevista una pena proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi: in tal evenienza, è previsto che la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né supe-

riore a euro 50.000.

Per cogliere appieno il significato e la portata normativa della "clausola generale" di depenalizzazione si impone, peraltro, una puntualizzazione e vanno esaminate, poi, due specifiche eccezioni, che talora ampliano e talora limitano la portata dell'effetto depenalizzatorio.

Le fattispecie "aggravate" punite con la pena detentiva

La puntualizzazione, contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto, è diretta a chiarire la sorte dei reati che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

Diversamente da quanto finora disposto in analoghi interventi di depenalizzazione (si veda ad esempio, l'articolo 32, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689), tale circostanza non osta ora alla depenalizzazione, prevedendosi appunto che, in tale evenienza, le ipotesi aggravate, non più ostative alla depenalizzazione dell'ipotesi base, costituiscono fatti-

specie autonome di reato.

Un'applicazione interessante, volendo esemplificare, si ha per la guida senza patente (articolo 116, comma 15, del codice della strada), ora depenalizzata in virtù della clausola generale suddetta, perché punita con la sola pena dell'ammenda.

La guida senza patente integra, però, tuttora reato «nell'ipotesi di recidiva nel biennio», siccome punita con la pena dell'arresto fino a un anno (si veda ancora il citato articolo 116, comma 1, secondo periodo). La condotta della «reiterazione della violazione nel biennio» è stata così trasformata in una fattispecie autonoma di reato, proprio in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, mentre, in precedenza, configurava una circostanza aggravante (sezione IV, 12 gennaio 2012, Procura generale appello Brescia in procedimento Dimitrov). Per restare all'esempio fatto della guida senza patente, resta solo da precisare che la «recidiva» rilevante è qui da intendere come la «reiterazione dell'illecito depenalizzato» (in tal senso, del resto, l'articolo 5 del decreto legislativo in commento).

La prima eccezione: i reati previsti dal codice penale

La prima eccezione alla depenalizzazione - costruita sulla base dell'anzidetta indicazione generale basata sulla natura solo pecuniaria della sanzione - riguarda la *sedes* di collocazione delle fattispecie: sono espressamente eccettuate le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016).

Le eccezioni alla eccezione: i reati "depenalizzati" previsti dal codice penale

In realtà, tale eccezione è, a sua volta, limitata da specifiche disposizioni che, al contrario, prevedono la depenalizzazione di alcuni reati previsti proprio dal codice penale.

La depenalizzazione è stata sta-

Si è previsto che la nuova sanzione amministrativa pecuniaria debba essere determinata in base al quantum fissato

volta realizzata intervenendo sulla sanzione originariamente prevista (detentiva o congiunta), trasformata direttamente in sanzione amministrativa.

Si tratta, in primo luogo, del reato di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 726, comma 1, del Cp (che, attribuito alla competenza del giudice di pace, a norma dell'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, era punito con l'ammenda da euro 258 a euro 2582) (articoli 1, comma 3, e 2 comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016): la condotta è ora assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Si tratta, poi, del reato di atti osceni di cui all'articolo 527, comma 1, del Cp: ora la condotta ivi prevista è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

A tal proposito, l'ipotesi originariamente aggravata prevista dal

comma 2 (l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori) è stata trasformata in reato autonomo (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2016).

Si tratta, ancora, del reato di pubblicazioni oscene di cui all'articolo 528 del Cp (commi 1 e 2), la cui condotta è ora soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Anche rispetto a tale reato, l'ipotesi originariamente prevista come aggravante dal comma 3 (utilizzo di mezzi di pubblicità per favorire la circolazione o il commercio di oggetti osceni e spettacoli pubblici osceni), è trasformata in reato autonomo (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 8 del 2016).

Infine, sono state depenalizzate le contravvenzioni (per vero di casistica pressoché inesistente) che punivano il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (articolo 652 del Cp), l'abuso della credulità popolare (articolo 661 del Cp) e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (articolo 668 del Cp) (articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 8 del 2016).

Il "mantenimento in vita" del reato di disturbo alle persone

Le fattispecie previste dal codice penale oggetto di depenalizzazione non sono comunque tutte quelle che la delega prevedeva.

La delega, infatti, non è stata esercitata con riguardo alla contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 del Cp).

Probabilmente alla base della scelta governativa sta la conside-

razione del bene giuridico della contravvenzione - ravvisabile pacificamente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui - tale da giustificare tuttora la sanzione penale.

È la ragione per cui, per intenderci, per poter configurare la contravvenzione di cui all'articolo 659, comma 1, del Cp è necessario che i rumori prodotti, oltre a essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano l'attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone.

Di guisa che, esemplificando, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto cui si addebitano i rumori, non è sufficiente che questi, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno semmai far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o a un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi: insomma, a una quantità considerevole di soggetti.

Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica (*ex pluribus*, sezione I, 17 gennaio 2014, Frasson,

nonché sezione I, 29 novembre 2011, Iori).

Per circoscrivere esattamente l'attuale (mantenuta) rilevanza delle condotte di disturbo, quando queste siano lamentate rispetto ai rumori provocati nell'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso (articolo 659, comma 2, del Cp), vanno però ricordate le

Rispetto al passato

si è superata

l'aggravante

come ostacolo

alla depenalizzazione

importanti precisazioni offerte dalla giurisprudenza.

In proposito, si è infatti pertinentemente chiarito che, appunto con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, l'ambito di operatività dell'articolo 659 del Cp deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei valori limite di emissione di rumori fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di altre disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio dell'attività e del mestiere, si configura la contravvenzione sanzionata dall'articolo 659, comma 2, del Cp; mentre, nel caso in cui l'attività e il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali attività di eserci-

zio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, il fatto integra la contravvenzione prevista dall'articolo 659, comma 1, del Cp (di recente, sezione III, 11 giugno 2015, Masselli). Con la ovvia precisazione che, in tale ultimo caso, peraltro, per integrare il reato, poiché l'interesse tutelato dal legislatore, è, come si è visto, la pubblica quiete, i rumori devono avere una tale diffusività da incidere sulla tranquillità pubblica, sicché questi devono avere una tale diffusività da far sì che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone.

La seconda eccezione:

i reati che tutelano beni giuridici importanti

La seconda eccezione al richiamato criterio generale - che vuole depenalizzate «tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda» - riguarda reati previsti dalle leggi speciali, puniti solo con la pena pecuniaria, che tuttavia, in ragione della «particolare importanza del bene giuridico tutelato» si è ritenuto opportuno, in linea con le indicazioni di delega, conservare nell'ambito del penalmente rilevante.

Anche per tali reati non si è proceduto a un'indicazione casistica, essendosi privilegiata la scelta di richiamare, in allegato al decreto in commento, le materie che la delega intendeva escludere dalla depenalizzazione (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed

esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale) e, all'interno di tali materie, i singoli testi normativi non ricompresi nell'intervento di depenalizzazione (articolo 1, comma 3, del decreto in commento).

Mentre il primo criterio ecceztuativo non crea equivoci di sorta, il secondo, per come costruito, può suscitare qualche problema applicativo, nel senso che, in ragione della clausola generale di depenalizzazione, dovrebbero considerarsi depenalizzati anche i reati puniti con la sola pena pecuniaria rientranti in una delle materie "ecceztuate" ma non ricomprese nei testi normativi espressamente richiamati nell'elenco. Rispetto a tale secondo criterio, all'evidenza, la congruità dell'intervento dipende dall'accortezza nella compilazione dell'elenco dei testi normativi da parte dell'Esecutivo.

Le altre ipotesi di depenalizzazione: i reati puniti con la pena detentiva, sola, congiunta o alternativa

Alla complessa disciplina sopra esposta, ne è stata affiancata altra, con la quale la depenalizzazione è estesa a ulteriori reati previsti da leggi speciali che non sarebbero ricomprensibili nella clausola generale di depenalizzazione, perché puniti con pena detentiva sola, congiunta o alternativa (articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2016).

Stavolta la depenalizzazione è stata realizzata, non dissimilmente da quanto visto per taluni reati previsti dal codice penale intervenendo direttamente sulla sanzione penale, che è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Si tratta delle contravvenzioni previste:

> dall'articolo 11, comma 1, della legge 8 gennaio 1931 n. 234, in materia di impianto e di uso di apparecchi radioelettrici privati e di rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici (il comma 2 di tale articolo che sanziona la

La guida senza patente rientra nei casi individuati, ma resta sanzionata nell'ipotesi di recidiva nel biennio

recidiva delle condotte violative è stato mantenuto di rilievo penale e, in linea con la disciplina generale contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo, è stato trasformato da ipotesi aggravata in una fattispecie autonoma di reato);

> dall'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941 n. 633, che punisce il noleggio abusivo e la fissazione su supporto audio e video di prestazioni artistiche;

> dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945 n. 506, in tema di mancata denuncia dei beni confiscati agli ebrei

> dall'articolo 15, comma 2, della legge 28 novembre 1965 n. 1329, in tema di mancato ripristino del contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, su macchine utensili;

> dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970 n.

1034, in tema di installazione abusiva di distributori di carburante per autotrazione.

Si tratta di ipotesi di modestissimo impatto giudiziario.

L'omesso versamento dei contributi

Analogamente, è stato depenalizzato il delitto di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui: viene ora introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016).

In linea con le indicazioni della delega è stato preservato comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde (neppure) dell'illecito amministrativo se provvede al versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La depenalizzazione, stavolta, è di peso, considerato che ha riguardato un'ipotesi criminosa che, complice la crisi economica, incide significativamente sul carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Proprio l'esercizio, pur tardivo, della delega fa venir meno le incertezze che hanno caratterizzato finora la giurisprudenza sulla persistente rilevanza penale dell'articolo 2, comma 1-*bis*, dopo la legge delega, ma prima dell'eser-

cizio effettivo della delega: la Cassazione, a fronte di ondivaghe interpretazioni dei giudici di merito, è dovuta intervenire a chiarire che l'articolo 2, lettera c), della legge n. 67 del 2014 si era limitato a conferire al governo la delega a trasformare tale reato in illecito amministrativo, ma, fino all'effettivo esercizio della delega, non era possibile ritenere che i principi e i criteri contenuti nella legge di delegazione avessero avuto diretto effetto modificativo dell'ordinamento vigente, anche perché, diversamente opinando, ossia laddove si fosse voluto pronunciare proscioglimento (o annullare senza rinvio, in Cassazione) per tutti coloro i quali, al di sotto della quota di ritenuta di 10.000 euro, non avevano versato i contributi previdenziali si sarebbe aperto ad una impunità generale, nell'assenza di una esplicita norma che, oltre a depenalizzare la condotta, l'avrebbe peraltro comunque assoggettata a sanzione amministrativa: *ex pluribus*, sezione III, 13 maggio 2015, Procura repubblica tribunale Crotone in procedimento Arminio).

L'inosservanza delle prescrizioni in tema di coltivazione di piante da stupefacente

La delega è stata poi esercitata relativamente alla fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 28, comma 2, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni dettate in materia di autorizzazione alla coltivazione di piante da stupefacenti: tale inosservanza è ora punita «salvo che il fatto costituisca reato», con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (articolo 3,

comma 7, del decreto in esame).

L'esercizio della delega non è stato incontroverso, ma probabilmente perché - nelle discussioni durante i lavori parlamentari - si è inteso impropriamente attribuire all'intervento di depenalizzazione un ambito di operatività maggiore di quello effettivo.

Si è trattato, invece, semplice-

La disciplina non ha sortito alcun effetto sulla coltivazione di piante stupefacenti, che resta inalterata

mente, di togliere la sanzione penale al produttore legale che viola alcune prescrizioni dell'autorizzazione.

Non c'è nulla invece nell'intervento che autorizza a pensare che ci si sia avviati nella direzione della depenalizzazione *tout court* della condotta di coltivazione (non autorizzata) di piante da stupefacenti.

Sono note, in proposito, va detto per *incidens*, le diverse iniziative legislative in discussione in Parlamento che riguardano la complessiva disciplina normativa della coltivazione di tali piante, ispirate all'esigenza di pervenire alla irrilevanza penale della stessa condotta di coltivazione se e in quanto qualificata dall'uso personale del coltivatore.

E ciò per superare quel rigoroso orientamento giurisprudenziale, consolidato a far data dalle note sentenze delle sezioni Unite 24 aprile 2008, Di Salvia e 24 aprile 2008, Valletta, secondo cui, inve-

ce, costituisce condotta penalmente rilevante *ex* articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990 qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti anche quando sia realizzata per destinazione del prodotto ad uso personale, essendo irrilevante ai fini della sussistenza del reato la distinzione tra coltivazione tecnica-agraria e coltivazione domestica; potendosi semmai addvenire a una pronuncia liberatoria, per l'inoffensività in concreto dell'attività, solo allorché il prodotto della coltivazione risulti totalmente privo di effetto stupefacente mentre sarebbe senz'altro punibile e non inoffensiva la condotta che consentisse di produrre un qualche principio attivo stupefacente, anche minimale.

In realtà, l'intervento qui realizzato non ha nulla a che vedere con la disciplina sanzionatoria della coltivazione non autorizzata di piante da stupefacente, né con le richiamate iniziative di riforma onde le perplessità e i dubbi che hanno accompagnato la realizzazione della depenalizzazione paiono fuori luogo.

Come detto, qui l'intervento non riguarda affatto la coltivazione "illecita" e, anzi, proprio la richiamata disciplina di rigore per tale condotta spiega la clausola di riserva contenuta nell'articolo 28, comma 2, del Dpr n. 309 del 1990 («salvo che il fatto costituisca reato»).

La clausola di riserva è peraltro, applicabile anche in caso di coltivazione lecita: in particolare, nell'ipotesi in cui, nell'ambito di coltivazione "autorizzata", per colpa si sia realizzato uno sfornamento di produzione (eccedente

il 10 per cento del quantitativo fissato con l'autorizzazione) (articolo 30, comma 3, del Dpr n. 309 del 1990, laddove il fatto è punito con la reclusione sino a un anno o con la multa fino a euro 10.329).

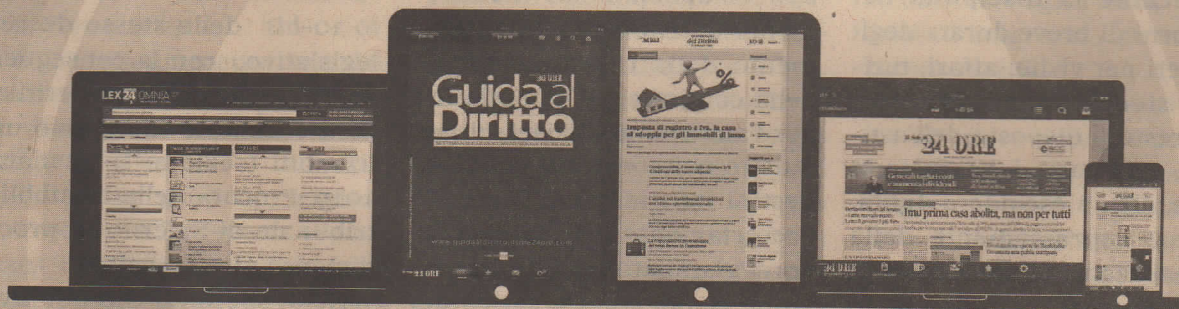
Va aggiunto, comunque, che la norma depenalizzata con l'inter-

vento in esame non ha finora un grande ambito di operatività, visto non sono molti i soggetti autorizzati a coltivare piante da stupefacenti.

Si possono citare, esemplificando, il Centro di ricerca per le colture industriali (Cra-cin) di Rovigo e lo Stabilimento chimico farma-

ceutico militare di Firenze; in particolare quest'ultimo, dopo aver condotto un progetto pilota negli ultimi due anni, si appresta a coltivare *cannabis* da destinare alla produzione di medicinali (sul tipo del Bedrocan) a cura di ditte farmaceutiche appositamente autorizzate. ◆

Nasce la nuova **LEX 24 OMNIA** | BUSINESS CLASS



**L'unica banca dati giuridica
con l'informazione quotidiana del Sole 24 ORE**

Richiedi subito maggiori informazioni!

www.agenti24.it/lex24omnia

GRUPPO 24ORE

www.lex24.itsole24ore.com

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

LE FATTISPECIE ESCLUSE

Giuseppe Amato

Quando il clandestino commette ancora una condotta illecita

La delega non è stata esercitata per il reato di "clandestinità" di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (cosiddetto secondo pacchetto sicurezza), che incrimina la condotta costituita dal "fare ingresso" ovvero dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo Unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68, recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. In questo senso, è del resto il disposto dell'articolo 1, comma 4, del decreto in esame, che, a escludere dubbi, eccettua espressamente dalla depenalizzazione, introdotta in via generale dal comma 1 dello stesso articolo, proprio «i reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

Le ragioni che avrebbero "consigliato" l'esercizio della delega

In questo senso non si sono accolte le osservazioni critiche avanzate in sede di parere parlamentare (ma non solo: molto

Non sono state accolte le osservazioni critiche avanzate in sede di parere parlamentare (ma non solo: molto persuasive, per esempio, quelle del Procuratore nazionale antimafia), laddove, a prescindere da ogni rilievo sull'importante impatto quantitativo di tale reato sui carichi giudiziari nonché sull'inutilità ed infruttuosità della ivi prevista sanzione pecuniaria.

efficace e persuasive, per esempio, quelle del Procuratore nazionale antimafia e anti-terrorismo), laddove, a prescindere da ogni rilievo sull'importante impatto quantitativo di tale reato sui carichi giudiziari nonché sull'inutilità e infruttuosità della ivi prevista sanzione pecuniaria, si è ben evidenziato un inconveniente derivante dal mantenimento della rilevanza penale della condotta: l'impossibilità per l'autorità giudiziaria di acquisire nei confronti dei clandestini informazioni utili per l'accertamento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a carico dei trafficanti di esseri umani, dovendoli invece considerare indagati proprio del reato di immigrazione clandestina, con la conseguente applicazione della disciplina di garanzia prevista per gli indagati di reato connesso.

In effetti, anche di recente, la Cassazione ha affermato che, nell'ambito del procedi-

mento penale a carico degli "scafisti", chiamati a rispondere del reato di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, i "migranti" trasportati sul natante vanno sentiti ex articolo 351, comma 1-bis, del Cpp, con l'assistenza del difensore, in quanto indagati per il reato di "clandestinità" di cui all'articolo 10-bis dello stesso decreto legislativo, con la conseguenza che le dichiarazioni irritualmente assunte non sono utilizzabili (sezione I, 19 marzo 2015, Procura della repubblica tribunale di Salerno in procedimento Alwate e altri).

Nella specie, il Gip non aveva convalidato il fermo degli "scafisti" proprio sul rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni «a carico» assunte dai migranti senza l'assistenza difensiva. La Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero, sostenendo che doveva trovare applicazione il disposto dell'articolo 63, comma 2, del Cpp, con conse-

REATI PIÙ COMMESSI: DROGA, RAPINA E FURTO

I reati più frequenti commessi dai detenuti presenti sono la violazione della normativa sugli stupefacenti 10 (38,8%), la rapina (28,9%), il furto (21,6%), la ricettazione (19,5%), le lesioni personali volontarie (17,1%), la violazione della legge sul possesso delle armi (16,8%), gli omicidi volontari (15,0%). Seguono la violenza, resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale (12,1%) e le estorsioni (12,0%), la violenza privata o minaccia (11,6%), i reati contro l'amministrazione della giustizia (10,9%), le associazioni per delinquere di tipo mafioso (10,8%), la falsità in atti e persone (6,6%), la violenza sessuale (5,4%). Sia per chi è in attesa di una sentenza definitiva sia per i condannati il reato più frequente è la produzione e spaccio di stupefacenti, seguito dalla rapina e dal furto (Tavola 12). Per chi è in custodia cautelare, rispetto a chi è condannato, si collocano più in alto di qualche posizione nella graduatoria l'associazione di stampo mafioso, l'estorsione, e l'associazione per delinquere. Per effetto delle modifiche normative, gli imputati per il reato di produzione e spaccio di stupefacenti in carcere sono diminuiti dal 40,1% del 2011 al 35,9%

del 2013. Presentano un quadro diverso i detenuti sottoposti a misure di sicurezza, accusati più frequentemente di reati contro la persona quali le lesioni personali volontarie (25,1%), l'omicidio volontario (19,9%), la violenza, resistenza od oltraggio a pubblico ufficiale (16,6%), la violenza privata o minaccia (15,9%). Tra gli stranieri in carcere, un'altissima percentuale ha commesso reati legati alla produzione e allo spaccio di stupefacenti (44,5%), furto (22,0%), rapina (21,3%), lesioni volontarie (18,7%), violenza, resistenza od oltraggio a pubblico ufficiale (13,9%), ricettazione (11,2%), omicidio (9,6%), violenza privata o minaccia (9,2%), falsità in atti e persone (7,3%), violenza sessuale (6,2%) (Tavola 13). Pur in presenza di una quota di stranieri (4,9%) che hanno commesso violazioni in materia di immigrazione clandestina (ai sensi dell'articolo 14 della legge 286/98, c.d. Bossi-Fini, modificata tra il 2010 e il 2011), la loro presenza in carcere non è legata a tali violazioni ma all'imputazione o condanna per altri reati.

Fonte: Istat, «I detenuti nelle carceri italiane», Roma 19 marzo 2015, anno 2013

guente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza l'assistenza difensiva.

È un orientamento che dovrebbe tuttora valere, proprio in ragione del mancato esercizio della delega.

Tuttavia, proprio traendo spunto dalla fattispecie esaminata dalla Corte, nella citata sentenza, è possibile talvolta trovare una soluzione interpretativa che soddisfi al meglio le esigenze del miglior contrasto dei fatti di immigrazione clandestina, nonostante la mancata depenalizzazione.

Nel caso di specie, i migranti erano stati recuperati in mare aperto da una nave della Marina militare italiana, che li aveva portati sul territorio na-

zionale: in questa situazione (che è in realtà quella che normalmente si verifica), sembrerebbe concettualmente inipotizzabile il reato di "clandestinità" di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, vuoi perché in Italia i migranti erano stati portati dal personale della Marina, vuoi perché, comunque, anche a voler valorizzare l'"intenzione" di sbarcare sulle coste italiane, trattandosi di fattispecie contravvenzionale non potrebbe neppure ravvisarsi il tentativo. In situazioni di questo tipo, caratterizzate dal salvataggio in mare aperto dei migranti, una attenta considerazione della situazione fattuale ben potrebbe consentire, quindi,

di superare ogni questione sulla veste giuridica con la quale i migranti dovrebbero essere sentiti.

A ciò dovendosi aggiungere un ulteriore rilievo operativo: la disciplina dell'articolo 63 del Cpp non risulta applicabile in caso di «dichiarazioni spontanee» (articolo 350, comma 7, del Cpp) (cfr. sezione V, 23 febbraio 2005, Di Stadio e altro) e tali dichiarazioni, di norma, possono essere assunte senza particolari problemi nei confronti di persone che risultino volontariamente disponibili a chiarire le circostanze del loro arrivo in Italia, almeno con riguardo alle indicazioni soggettive degli "scafisti" che li hanno guidati. ◆

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

**NORME DI COORDINAMENTO
E DIRITTO TRANSITORIO**

Giuseppe Amato

Sentenza o decreto divenuti irrevocabili fanno scattare le regole

Una serie di disposizioni importanti sono dettate per la disciplina del procedimento amministrativo, per l'individuazione dell'autorità competente e, soprattutto, per risolvere ogni dubbio di diritto transitorio (articolo 6 e seguenti).

**La procedura
e l'autorità competente**

Negli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 8 del 2016 è disciplinato il procedimento amministrativo sanzionatorio ed è individuata (nell'articolo 7) l'autorità amministrativa competente, per ciascuna delle violazioni depenalizzate, a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni, attraverso un generale rinvio alla fondamentale disciplina contenuta nella legge 24 novembre 1981 n. 689 (in particolare, capo I, sezioni I e II), ove applicabile e, ovviamente, non espressamente derogata.

La deroga principale è contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo, laddove, relativamente alle violazioni depenalizzate di cui agli articoli 668 del Cp e 171-*quater* della legge 22 aprile 1941 n. 633, in caso di «reiterazione specifica» (artico-

Ai fini della individuazione del diritto intertemporale in ossequio al principio del *favor rei*, si afferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di depenalizzazione alle violazioni anteriormente commesse, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (articolo 8, comma 1).

lo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981), in uno con l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa accessoria (sospensione della concessione, della licenza e dell'autorizzazione), è stato previsto il divieto dell'ammissione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

**La recidiva esclusa
dalla depenalizzazione**

Di rilievo la disposizione di coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto in esame, laddove si chiarisce che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione (perché punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria), per "recidiva" deve intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato (ad esempio, l'articolo 11, comma 2, della legge 8 gennaio 1931 n. 234, dove è stato mantenuto rilievo penale

alla recidiva delle condotte depenalizzate previste nel precedente comma 1; ma si veda anche l'ipotesi della guida senza patente di cui all'articolo 116, comma 15, del codice della strada).

**La disciplina
transitoria**

Molto importante è il disposto degli articoli 8 e 9 del decreto in esame, dove è dettata la disciplina transitoria applicabile alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo: è una disciplina essenziale, che attua, temperandoli, i principi di legalità e del *favor rei*.

In primo luogo, in ossequio al principio del *favor rei*, si afferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di depenalizzazione alle violazioni anteriormente commesse, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (articolo 8, comma 1).

La previsione è però impor-

tante, laddove chiarisce che, alla ovvia inapplicabilità della sanzione penale, a seguito della intervenuta depenalizzazione, consegue però l'applicabilità delle sanzioni amministrative: in assenza di tale esplicita previsione, in ossequio ai principi di legalità e di irretroattività degli illeciti amministrativi, il fatto sarebbe rimasto senza sanzione.

Quindi, è solo grazie a questa specifica disciplina transitoria che l'autorità giudiziaria penale è tenuta a trasmettere gli atti a quella amministrativa e quest'ultima può irrogare le innovative sanzioni amministrative.

Laddove fosse mancata tale specifica previsione, si sarebbe dovuto fare applicazione del principio, anche di recente ribadito dalle sezioni Unite, secondo cui, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non avrebbe l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non prevedesse norme transitorie analoghe a quelle di cui agli articoli 40 e 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (sezioni Unite, 29 marzo 2012, Campagne Rudie; nonché, successivamente, Sezione III, 11 dicembre 2012, Lin).

In altri termini, le disposi-

zioni di cui agli articoli 8 e 9 assolvono alla stessa funzione estensiva svolta dagli articoli 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, nel senso che, in loro assenza, il giudice penale che rilevasse che il fatto non è più previsto come reato non avrebbe (avuto) l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità am-

La richiesta di archiviazione e il provvedimento del giudice sono previsti se il reato già risulta estinto per qualsiasi causa

ministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, in ossequio ai principi di legalità e di irretroattività degli illeciti amministrativi.

I rapporti tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa

Ciò chiarito in termini generali, diverse sono però le situazioni che possono verificarsi.

La pendenza in fase di indagini

La prima ipotesi (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 8 del 2016) è quella del procedimento in fase di indagini per il quale non è stata esercitata l'azione penale.

In tal caso, il pubblico ministero, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (arg. ex articolo 9, comma 1), trasmette gli atti direttamente all'autorità amministrativa competente (in-

dividuata ex articolo 7), annotando la trasmissione nel registro delle notizie di reato.

Non è previsto quindi il passaggio al Gip (con la richiesta di archiviazione e il successivo decreto del giudice).

La richiesta di archiviazione (e il conseguente provvedimento del giudice) sono invece previsti nel caso in cui il reato già risulti estinto per qualsiasi causa (in tal caso, non vi è la trasmissione all'autorità amministrativa (arg. ex articolo 9, comma 1). In quest'ultimo caso, è previsto che la richiesta e il decreto del giudice che l'accoglie possono avere a oggetto anche "elenchi cumulativi" di procedimenti: si esporta, *mutatis mutandis*, la pragmatica disciplina degli elenchi di procedimenti prevista per le denunce a carico di ignoti dall'articolo 107-bis delle disposizioni di attuazione del Cpp.

La peculiare modalità definitoria imporrà una corretta procedura di scarico nei programmi ministeriali, il più recente dei quali (Sicp) presenta tuttora qualche difficoltà operativa e una certa mancanza di duttilità operativa.

La pendenza in giudizio

La seconda situazione che può verificarsi (articolo 9, comma 3, del decreto in commento) è quella del procedimento per il quale è stata esercitata l'azione penale e che è pendente davanti al giudice di primo grado.

In tal caso, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del Cpp, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto

dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente (individuata *ex* articolo 7), salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa (*arg. ex* articolo 9, comma 1).

Il giudizio di impugnazione

Altra situazione è quella del procedimento che pende in fase di impugnazione.

L'articolo 9, al comma 3, disciplina espressamente la sola ipotesi in cui sia stata pronunciata, nel precedente grado, sentenza di condanna.

In tale evenienza, è previsto che il giudice dell'impugnazione (appello o Cassazione), nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, in ossequio, evidentemente, alla norma generale di cui all'articolo 578 del Cpp.

Ciò ovviamente non esime il giudice dal disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente (individuata *ex* articolo 7), salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa (*arg. ex* articolo 9, comma 1) (nel quale ultimo caso pure il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi sui capi civili nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 578 del Cpp).

Tolta questa specifica disciplina in caso di sentenza di condanna che si sia pronunciata sui capi civili, per il resto le

regole di giudizio del giudice dell'impugnazione sono rinvenibili nella disciplina dettata dall'articolo 129 del Cpp. Tale disciplina, infatti, è quella in generale applicabile, «in ogni stato e grado del processo», allorché il giudice apprezzi (per quanto interessa) che il fatto non è (più) previsto dalla

Sono stati ricostruiti in modo dettagliato i rapporti tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa

legge come reato.

Del resto, che debba farsi applicazione delle regole dettate dall'articolo 129 del Cpp anche nella fase delle impugnazioni si ricava per implicito dallo stesso articolo 9, comma 3, del decreto legislativo in commento, che detta la disciplina per tutte le situazioni in cui «l'azione penale è stata esercitata», senza distinguere tra le diverse fasi in cui il procedimento si trovi.

Se ne deve desumere che, in fase di impugnazione, il giudice che apprezzi l'intervenuta depenalizzazione deve dichiararla d'ufficio con sentenza (ad esempio, in Cassazione, la sentenza sarà normalmente di annullamento senza rinvio; ma potrà essere di annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio allorché la condanna abbia riguardato anche reati diversi e ulteriori rispetto a

quello depenalizzato), disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente (individuata *ex* articolo 7).

In tale prospettiva, in presenza della rilevata depenalizzazione, il giudice sarebbe legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione nel merito a norma dell'articolo 129, comma 2, del Cpp solo nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartenga più al concetto di «constatazione» che a quello di «apprezzamento» e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (sezioni Unite, 28 maggio 2009, Tettamanti; di recente, Sezione III, 13 maggio 2015, Procura della repubblica tribunale di Crotone in procedimento Arminio).

Laddove ricorressero tali condizioni, all'evidenza, non vi sarebbe necessità e obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.

Si impongono, comunque, due considerazioni ulteriori.

La prima riguarda il giudizio di appello. Quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato sia stato assolto con formula piena e avverso tale decisione sia stato proposto gravame del pubblico ministero, il giudice d'appello potrebbe dichiarare che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato (rimettendo gli atti all'autorità

amministrativa), solo ove ritenga ritiene fondata l'impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto (arg. ex sezione V, 24 marzo 2015, Luserta e altro).

La seconda riguarda il procedimento in Cassazione.

È da ritenere che la Corte di cassazione che apprezzi l'intervenuta depenalizzazione del reato debba procedere nei termini di cui si è detto anche in presenza di un ricorso manifestamente infondato o, comunque inammissibile, salva però l'ipotesi in cui l'inammissibilità del ricorso deriva dalla tardività della relativa presentazione. Infatti, nel caso di ricorso inammissibile perché tardivamente proposto, si è in presenza di un gravame sin dall'origine inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale (sezioni Unite, 22 novembre 2000, De Luca).

In questo caso, il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a verificare il decorso del termine e a prenderne atto (per ulteriori riferimenti, più recentemente, sezioni Unite, 26 febbraio 2015, Jazouli).

In tale ipotesi (quella della tardività del ricorso) la questione dell'intervenuta depenalizzazione potrebbe comunque sempre porsi in sede esecutiva (per riferimenti sezioni Unite, 26 giugno 2015, Butera e altro).

La fase esecutiva

L'ultima situazione che può verificarsi è quella del procedimento penale per un reato successivamente depenalizzato già definito, con sentenza o decreto irrevocabili.

È dettata una apposita disciplina nell'articolo 8, comma 2, del decreto in commento.

In questo caso, competente è

**La persona interessata
può chiedere
all'autorità amministrativa
il pagamento in misura
ridotta**

il giudice dell'esecuzione (adito ex articolo 666, comma 1, del Cpp), il quale dovrà quindi revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il giudice dell'esecuzione deve poi adottare «i provvedimenti conseguenti» (così, l'articolo 8, comma 2): *ergo*, deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente (individuata ex articolo 7), salvo che *ratione temporis* il fatto risultasse comunque prescritto o estinto per altra causa, sì da rendere inapplicabile il trattamento sanzionatorio amministrativo.

Tra i provvedimenti conseguenti non sembra rientrare anche la revoca delle eventuali statuizioni civili.

Ciò dovendolo desumere dal disposto dell'articolo 2, comma 2, del codice penale, in forza del quale la perdita del carattere di illecito pena-

le del fatto importa la revoca della condanna, la cessazione della relativa esecuzione e dei (soli) effetti penali: onde se il fatto ha prodotto conseguenze di rilevanza civilistica (obbligando alle restituzioni o al risarcimento del danno) in base alla normativa vigente all'epoca del commesso reato, non viene meno la natura di illecito civile del fatto stesso, ancorché non più rilevante per l'ordinamento penale (si veda sezione V, 20 dicembre 2005, Colacito).

Il procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo sanzionatorio, per le violazioni depenalizzate commesse in epoca precedente, trova invece esaustiva disciplina nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del decreto in commento.

L'autorità amministrativa che ha ricevuto gli atti (individuata ex articolo 7) è onerata del compito di notificare gli estremi della violazione all'interessato, entro un termine, evidentemente tassativo, diversificato a seconda che questi risieda o no nel territorio dello Stato (rispettivamente, novanta e trecentosessanta giorni).

Entro sessanta giorni dalla notificazione, l'interessato può chiedere di essere ammesso al pagamento in misura ridotta, ai sensi della disciplina generale dettata dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. ●

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 22 gennaio 2016 n. 17

Una possibile ricostruzione delle principali fattispecie che supplisce al "catalogo"

LA CASISTICA

Una depenalizzazione senza "catalogo". L'arrivo in "Gazzetta" dei due Dlgs n. 7 e n. 8 - che costituiscono l'impianto dello "snellimento" delle sanzioni - ha confermato i dubbi espressi da alcuni commentatori all'indomani della pubblicazione degli schemi dei decreti legislativi, cioè la mancata indicazione esplicita delle fattispecie coinvolte dall'intervento del Governo (si vedano «Guida al Diritto» n. 49-50 del 2015, pagine 23 e seguenti e n. 2 del 2016, pagine 14 e seguenti). A di là delle scelte operate dal Legislatore, nell'ottica di un'informazione di servizio, abbiamo cercato di ricostruire l'impatto sul sistema sanzionatorio di entrambi i provvedimenti. Di conseguenza, la tabella pubblicata potrebbe non contenere tutti possibili reati coinvolti dal "restyling".

a cura di **Andrea Alberto Moramarco**

NUOVA E VECCHIA SANZIONE A CONFRONTO

FATTISPECIE	VECCHIA SANZIONE	NUOVA SANZIONE
CODICE PENALE		
FEDE PUBBLICA		
Falsità in scrittura privata (Articolo 485)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Articolo 486)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486. Atto privato (Articolo 488)	Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private	Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Uso di atto falso. Atto privato (Articolo 489, comma 2)	Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private con penè ridotte di un terzo	Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Articolo 490)	Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485	Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
MORALITÀ E BUON COSTUME		
Atti osceni (Articolo 527, comma 1)	Reclusione da 3 mesi a 3 anni	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Articolo 528, commi 1 e 2)	Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000

FATTISPECIE	VECCHIA SANZIONE	NUOVA SANZIONE
PERSONA		
Ingiuria (Articolo 594)	Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 516 - Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032 (con attribuzione di fatto determinato)	Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000 - Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000 (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)
PATRIMONIO		
Sottrazione di cose comuni (Articolo 627)	Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 euro a 206 euro	Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000
Danneggiamento semplice (Articolo 635, comma 1)	Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309	Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Articolo 647)	Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 30 a euro 309	Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA		
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 309 - Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a euro 619 (in caso di informazioni o indicazioni mendaci)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (in caso di informazioni o indicazioni mendaci)
Abuso della credulità popolare (Articolo 661)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 1.032	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Articoli 668, commi 1, 2 e 3)	Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a euro 309 - Pena pecuniaria e pena detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 (se contro divieto autorità)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Articolo 726)	Ammenda da euro 258 a euro 2.582	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000
LEGGI SPECIALI		
PREVIDENZA		
Omissione versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Articolo 2 del D.L. 463/1983)	Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032	Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032 (se l'importo omissso è superiore a euro 10.000 annui) - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (se l'importo omissso è inferiore a euro 10.000 annui)
STUPEFACENTI		
Violazione delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti (Articolo 28 comma 2 D.p.r. 309/1990)	Arresto sino ad 1 anno o ammenda da euro 512 a euro 2048	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
CIRCOLAZIONE STRADALE		
Guida senza patente (Articolo 116, comma 15, del D.lgs 285/1992)	Ammenda da euro 2.257 a euro 9.032	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000

FATTISPECIE	VECCHIA SANZIONE	NUOVA SANZIONE
RICICLAGGIO		
Omissa identificazione (Articolo 55, comma 1, del Dlgs 231/2007)	Multa da euro 2.600 a euro 13.000	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
Omissa registrazione (Articolo 55, comma 4, del Dlgs 231/2007)	Multa da euro 2.600 a euro 13.000	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
SOCIETARIO		
Impedito controllo ai revisori (Articolo 29 del Dlgs 39/2010)	Ammenda fino a euro 75.000	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
FALLIMENTO		
Omissa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Articolo 235 del Rd 267/1942)	Ammenda fino a euro 258	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000
ASSEGNO BANCARIO		
Emissione di assegno da parte dell'Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Articolo 117 del Rd 1736/1933)	Pena pecuniaria da euro 5 a euro 51	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000
INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA		
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (Articolo 19, comma 2, della legge 194/1978)	Multa fino a euro 51	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000
PUBBLICA SICUREZZA		
Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (Articolo 11 del Rd 234/1931)	Ammenda da euro 20 a euro 200 o arresto fino a 2 anni	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
DIRITTO D'AUTORE		
Abusiva concessione in noleggio (Articolo 171-quater del legge 633/1941)	Arresto sino a 1 anno o ammenda da euro 516 a euro 5.164	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
GUERRA		
Omissione di denuncia di beni (Articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)	Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a euro 1.032 - Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a euro 516	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000
MACCHINE UTENSILI		
Alterazione del contrassegno di macchine (Articolo 15 della legge 1329/1965)	Ammenda da euro 77 a euro 310 o arresto fino a 3 mesi	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000

FATTISPECIE	VECCHIA SANZIONE	NUOVA SANZIONE
COMMERCIO		
Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (Articolo 16 del D.I. 745/1970)	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da euro 51 a euro 516	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
CONTRABBANDO - VIOLAZIONI DOGANALI		
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Articolo 282 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Articolo 283 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Articolo 286 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Articolo 287 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Articolo 291 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Altri casi di contrabbando (Articolo 292 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Articolo 294 del Dpr 43/1973)	Multa fino a euro 258	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000